

VERBALE INCONTRO ESAME CONGIUNTO EX ART. 47, COMMA 4 BIS L. 428/90

Il giorno 27 luglio 2015, alle ore 14:30, presso l'Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5/b di Roma, si sono incontrati:

Beauty Point S.p.A. con socio unico I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali S.p.A. ("IFIM"), con sede legale in Formello (Roma), Via degli Olmetti n. 30, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma al numero 08398890585, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Gianluca Cerasoli (di seguito "**Beauty Point**")

e

La Gardenia Beauty S.p.A. con sede legale in Grosseto, Via Giordania n. 111, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Grosseto al numero 01336120538, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Paolo Scarlatti qui rappresentata dalla Responsabile Affari Legali Paola Di Meo (di seguito "**LGB**")

e

Nuovo Corso Profumerie Srl con sede legale in Grosseto, Via Giordania n. 111, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Grosseto al numero 01559340532, in persona del suo Amministratore Unico, dott. Ezio Resinelli qui rappresentata da Luca Pio Guida (di seguito "**NCP**")

nonché

FILCAMS CGIL, nella persona del Sig. Luca De Zolt;
FISASCAT CISL, nella persona del Sig. Elena Maria Vanelli;
UILTuCS, nella persona della Sig.ra Ivana Veronese;

Le OO.SS. territoriali e le Le RSA presenti di seguito congiuntamente, le "OO.SS."
Di seguito tutte congiuntamente, le "**Parti**".

Le parti, come sopra rappresentate, a seguito della comunicazione effettuata dalle Società con lettera del 30/06/2015 e alla successiva richiesta di esame congiunto avanzata dalle OO.SS. con lettera del 8/07/2015, esperiscono la consultazione sindacale di cui alla norma sopra emarginata, avente ad oggetto il trasferimento (per effetto dell'acquisto da parte de La Gardenia Beauty) dei rami aziendali "c.d. Beauty Point", da Beauty Point Spa a la Gardenia Beauty Spa con sede legale in Grosseto Via Giordania 111, a seguito ed in virtù di quanto già previsto nei verbali di accordo del 06/08/2014, del 18/11/2014 e del 5/12/2014 che qui si devono intendere integralmente richiamati e trascritti.

Premesso che

- (A) In data 15/07/2014, Beauty Point e La Gardenia Beauty hanno sottoscritto un contratto di affitto e contestuale preliminare di compravendita avente ad oggetto i rami aziendali costituiti da 27 punti vendita ad insegna "Beauty Point" facenti capo a quest'ultima Società, comprensivo, tra il resto, dei soli contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti addetti ai predetti punti vendita nella consistenza successivamente specificata

negli accordi sindacali che si richiamano ai punti seguenti. L'efficacia del contratto di affitto era subordinata, tra le altre condizioni: (a) all'ammissione di Beauty Point alla procedura di concordato preventivo; (b) al positivo espletamento della procedura di consultazione di cui all'art. 47, comma 1 e 2, della Legge n. 428/90 ed al raggiungimento con le organizzazioni sindacali competenti di accordi di riduzione dell'organico complessivo inerente ai Rami d'Azienda ai sensi del comma 4-bis del citato articolo almeno nella misura e con le modalità previste negli accordi di seguito specificati. Il successivo acquisto dei rami era inoltre subordinato alla definitiva omologazione del predetto concordato preventivo;

- (B) In data 18/07/2014 Beauty Point ha depositato un ricorso di concordato preventivo presso il Tribunale di Tivoli sulla base di un piano concordato, che prevedeva, tra l'altro, la concessione in affitto, di tutto o parte dei rami d'azienda facenti capo a Beauty Point, e la successiva cessione dei predetti rami aziendali a LGB, direttamente o per il tramite di società interamente partecipata da designare;
- (C) In data 06/08/2014 è stato siglato verbale di accordo sindacale ex art. 47 comma 4bis, lettera b-bis della L. 428/90 che prevede, a seguito della dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo, il passaggio dei suddetti Rami e dei dipendenti di Beauty Point spa, come identificati nell'allegato B del relativo accordo, a La Gardenia Beauty Spa (ovvero a Società interamente controllata da La Gardenia Beauty Spa al tempo definita genericamente NewCo, e successivamente identificata con la denominazione NCP srl);
- (D) Con decreto del 17/09/2014 (e depositato il 18/09/2014), il Tribunale di Tivoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di concordato preventivo depositata il 18/07/2014 da Beauty Point e conseguentemente il contratto di affitto e preliminare di compravendita di cui al punto A) delle premesse è venuto meno, cessando di avere efficacia;
- (E) In data 22/09/2014 Beauty Point ha depositato quindi un nuovo ricorso di concordato preventivo presso il Tribunale di Tivoli sulla base di un piano concordato, che prevedeva, tra l'altro, la concessione in affitto, di tutto o parte dei rami d'azienda facenti capo a Beauty Point, e la successiva cessione dei predetti rami aziendali a LGB, direttamente o per il tramite di società interamente partecipata da designare;
- (F) Con lettera del 22/10/2014 (come successivamente modificata), LGB ha rinnovato a Beauty Point il proprio interesse a prendere in affitto e successivamente acquistare (in ipotesi di omologa del piano concordatario), per il tramite di una Società di nuova costituzione (NCP) dalla stessa partecipata, i Rami d'azienda di Beauty Point subordinatamente alle condizioni ivi indicate ed in particolare (a) all'emissione da parte del Tribunale di Tivoli, del decreto dichiarativo della apertura della procedura di concordato preventivo di Beauty Point, (b) del provvedimento di autorizzazione all'affitto ed alla successiva cessione dei rami d'azienda;

- (G) Con decreto n. cron. 1233/2014 emesso in data 11/11/2014 (depositato il 12/11/2014), il Tribunale di Tivoli ha dichiarato l'ammissione della proposta di concordato preventivo di cui alla precedente lettera E);
- (H) In data 18/11/2014 NCP e LGB con nota congiunta ex art. 47 L. 29 Dicembre 1990 n° 428 hanno comunicato il successivo subaffitto dei Rami d'Azienda da NCP a LGB a far data dal 15.12.2014 (poi anticipato alla data del 9/12/2014).
- (I) In data 18/11/2014 è stato sottoscritto altro verbale di accordo sindacale ex art. 47 comma 4bis, lettera b-bis della L. 428/90, che si richiama come parte integrante del presente accordo, in recepimento del contenuto del precedente che prevedeva, tra le altre cose, il passaggio a NCP srl dei rami d'azienda e dei dipendenti come identificato nella numerica di cui all'allegato B dello stesso accordo, perfezionatosi con decorrenza effettiva dal 3/12/2014;
- (J) L'organico complessivo di pertinenza dei rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto e dell'eventuale successiva compravendita così come risultante a seguito della sottoscrizione dei suddetti accordi sindacali ex art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90, identificava 118 dipendenti (104.30 fte) addetti ai 26 rami d'azienda come specificati nell'allegato B dell'accordo del 18/11/2014 (quindi già dedotti i dipendenti del punto vendita di Euroma 2 rimasto escluso dall'affitto di ramo e dalla successiva compravendita);
- (K) In data 02/12/2014, NCP ha sottoscritto con Beauty Point un contratto di affitto e preliminare di acquisto, autenticato nelle firme dal prof. Giuseppe Giordano, Notaio di Milano, in forza del quale la NCP ha affittato - a partire dal 3 dicembre 2014 (di seguito, la "Data di Efficacia") - i rami d'azienda costituiti dai n. 26 punti vendita ad insegna "Beauty Point", ai termini e condizioni ivi indicati;
- (L) In data 05/12/2014 è stato sottoscritto altro verbale di accordo sindacale ex art. 47 comma 4bis, lettera b-bis della L. 428/90, che si richiama come parte integrante del presente accordo, in recepimento del contenuto del precedente che prevedeva, tra le altre cose, il passaggio dei rami d'azienda e dei dipendenti come identificato nella numerica di cui all'allegato B dell'accordo, a LGB srl in regime di subaffitto, con decorrenza effettiva dal 9/12/2014.
- (M) Infatti in data 9/12/2014, LGB ha sottoscritto con NCP un contratto di subaffitto, autenticato nelle firme dal prof. Giuseppe Giordano, Notaio di Milano, in forza del quale LGB sta conducendo in subaffitto - a partire dal 9 dicembre 2014 - i predetti rami aziendali;
- (N) Ai sensi dell'articolo 18.3 del contratto di affitto e preliminare di compravendita di cui alla premessa K, NCP e Beauty Point si sono impegnate a stipulare in forma pubblica il contratto definitivo di compravendita dei Rami di Azienda entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'avverarsi (o dalla rinuncia) dell'ultima delle condizioni sospensive dell'acquisto come indicate nell'articolo 18.1 del predetto contratto tra cui, inter alia, la definitiva omologazione del concordato preventivo di Beauty Point;

- (O) in data 31 marzo 2015, NCP e LGB, al fine di favorire il buon esito della procedura di concordato preventivo di Beauty Point, hanno sottoposto all'attenzione di Beauty Point e degli organi della procedura del relativo concordato preventivo una offerta di acquisto da parte di LGB (come è stato in seguito confermato da NCP con lettera del 17 giugno 2015) dei n. 26 rami di azienda ad insegna Beauty Point contenente un incremento nella componente fissa del corrispettivo rispetto a quanto convenuto nel contratto di affitto e preliminare di compravendita di cui alla premessa (K), sempreché si addivenisse alla stipula del contratto definitivo di compravendita entro il 31 luglio 2015, previa omologazione del concordato preventivo di Beauty Point (di seguito, l'"Offerta");
- (P) Previa approvazione da parte dei creditori di Beauty Point del piano concordatario della società contenente i termini migliorativi di cui all'Offerta, il concordato preventivo di Beauty Point è stato omologato con decreto dell'8 luglio 2015 del Tribunale di Tivoli;
- (Q) le Parti intendono quindi dare esecuzione agli accordi tra loro intercorsi in esecuzione e conformità al piano concordatario approvato dai creditori ed omologato con il sopra richiamato decreto del Tribunale di Tivoli in data 8 luglio 2015 e con l'osservanza delle intese intercorse tra le Parti di cui al contratto preliminare di compravendita di cui alla premessa, procedendo Beauty Point alla vendita e LGB (che già esercita in regime di subaffitto dei rami aziendali) all'acquisto dei n. 26 Rami di Azienda Beauty Point, con contestuale cessazione dei contratti di affitto e subaffitto attualmente in essere rispettivamente tra Beauty Point e Ncp e tra Ncp e LGB;
- (R) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata esperita con esito positivo la procedura di consultazione sindacale ex art. 47 Legge 428/1990, come successivamente modificata ed integrata

Tanto premesso, si prevede e si conviene che

1) Le Parti si danno atto che l'efficacia del presente accordo è subordinata al perfezionamento dell'atto di compravendita dei Rami d'Azienda tra Beauty Point e La Gardenia Beauty Spa al cui verificarsi la Gardenia Beauty Spa darà tempestiva informativa alle OO.SS. nazionali firmatarie del presente accordo;

2) Le parti si danno atto che il punto vendita di Euroma 2 è stato escluso dai Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto e pertanto, i dipendenti adibiti al detto punto vendita (6,10 FTE come individuati nell'allegato B del verbale del 6/8/2014), per effetto del mancato rinnovo del contratto di locazione a far data dal 30/06/2015, sono rimasti esclusi dal passaggio (ovvero dall'affitto e dalla compravendita) ed in carico a Beauty Point (in regime di procedura concorsuale);

3) la cessione dei rami di cui all'oggetto dell'odierno incontro comporta il trasferimento definitivo (al perfezionarsi del contratto di acquisto dei 26 rami d'azienda parte di LGB da Beauty Point Spa)

802

Sc

di n° 119 risorse corrispondenti ai dipendenti dei rami di cui all'allegato B del presente verbale (nonché già identificati nel verbale del 18/11/2014) (c.d. Dipendenti Trasferiti), già in carico e trasferiti a LGB per effetto del contratto di subaffitto, cui è da aggiungersi un ulteriore dipendente (del punto vendita di Palestrina) che è stata oggetto di successivo passaggio da Beauty Point a LGB;

4) le Parti concordano che con il trasferimento dei rami di cui all'oggetto, LGB proseguirà nel rapporto di lavoro con tutti i dipendenti di cui al punto che precede senza soluzione di continuità e pertanto assumerà tutte le obbligazioni della cedente, comprese quelle verso il personale dipendente, alle stesse condizioni previste nei verbali di accordo sindacali precedenti che qui si intendono integralmente richiamati;

5) Resta inteso che con il trasferimento si realizzerà la prosecuzione automatica delle cariche e nomine/deleghe sindacali eventualmente esistenti dalla società cedente alla cessionaria.

6) Fermo restando le condizioni previste nei contratti sottoscritti dalle Società, saranno a carico di LGB esclusivamente le obbligazioni e gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dai contratti di lavoro subordinati relativi ai Dipendenti Trasferiti maturati a decorrere dalla data di efficacia del contratto di affitto tra le parti perfezionatosi il 03/12/2014;

7) Ai sensi dei commi 4-bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90, le previsioni di cui ai precedenti articoli, come integrate dal richiamato verbale di accordo sindacale sottoscritto in data 18.11.2014 allegato lett. B, costituiscono tutti e i soli termini di applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti, essendo integrato il requisito del mantenimento, anche parziale, dell'occupazione di cui ai predetti comma 4-bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90.

8) Le Parti dichiarano che con la firma del presente verbale e allegato B la procedura e l'esame congiunto di cui all'art. 47 L. n. 428/1990 devono intendersi esaustivamente e correttamente esperiti e conclusi con esito positivo.

Filcams Cgil

Fisascat Cisl

UIL-FuCS

Territoriali/RSA

NCP SFI

La Gardenia Beauty/Spa

Beauty Point Spa

Roberto Sorbiero

ALLEGATO B

POS	NEGOZIO	Provincia
203	APPIA	Roma
209	ARCA/CAPENA	Roma
217	Bracciano	Roma
211	CASALPALOCCO	Roma
222	CASTANI	Roma
218	CIVININI	Roma
220	CROCE	Roma
219	DONNA OLIMPIA	Roma
216	FROSINONE 1	Frosinone
207	LADISPOLI	Roma
201	LE RUGHE	Roma
210	LIBIA	Roma
204	MANTEGNA	Roma
213	NAZIONALE	Roma
227	ORVIETO	Orvieto
212	PALESTRINA	Roma
225	PIO XI	Roma
226	POMEZIA 2	Roma
223	REGOLO	Roma
202	STOPPANI	Roma
214	TIVOLI	Roma
224	TORREVECCHIA 2	Roma
208	TRITONE	Roma
221	TUSCOLANA	Roma
206	VIA PO	Roma
215	Vigna clara	Roma

Organico attuale	
FTE	Teste
5,0	6,0
5,0	6,0
3,1	4,0
4,0	6,0
3,0	4,0
2,1	3,0
3,0	3,0
3,6	4,0
4,8	7,0
4,5	5,0
6,0	7,0
4,0	5,0
5,0	5,0
4,0	4,0
3,0	3,0
5,0	6,0
3,3	4,0
3,0	4,0
3,0	3,0
5,0	5,0
3,6	4,0
2,5	3,0
5,0	6,0
3,5	4,0
3,6	4,0
4,0	4,0

Totale
101,5
119,0

P.D.T.